



Contratto definito tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per l'acquisizione delle licenze Syneto per la manutenzione del sistema di virtualizzazione di AgID per l'erogazione dei servizi informatici comprensiva di sostituzione di n. 5 Hard Disk, stante l'assenza di Convenzioni/Accordi Quadro Consip cui poter ricorrere.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.	2
ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	3
ART.3 PENALI E RISOLUZIONE	3
ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	4
ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	4
ART.6 RISERVATEZZA.....	5
ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	5
ART. 10 FORO COMPETENTE	6

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto definito tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per l'acquisizione delle licenze Syneto per la manutenzione del sistema di virtualizzazione di AgID per l'erogazione dei servizi informatici comprensiva di sostituzione di n. 5 Hard Disk, stante l'assenza di Convenzioni/Accordi Quadro Consip cui poter ricorrere.

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore Generale Ing. Mario Nobile,

E

La Società 'OE DATAMATE con sede in Via della Bufalotta 374 - 00139 - Roma (RM) e P.IVA 01594881003

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con Determinazione Direttoriale n. 198/2022, si è assicurata, per un periodo di 36 mesi un nuovo apparato di virtualizzazione Syneto, acquisendo tutte le licenze software e tutti i servizi connessi e necessari alla manutenzione hardware.
- Attualmente, le licenze software afferenti all'infrastruttura Syneto governano i servizi critici di virtualizzazione, disaster recovery e data protection dell'Agenzia. Che la pendenza di gravi malfunzionamenti derivanti dal deterioramento degli apparati, unitamente alla naturale scadenza del supporto previgente, configura una situazione di imminente pregiudizio per l'integrità dei flussi lavorativi istituzionali di AgID e che la presenza di n. 5 hard disk simultaneamente danneggiati all'interno di un sistema di virtualizzazione enterprise riduce drasticamente i margini di tolleranza ai guasti (fault tolerance) del cluster iperconvergente;
- Occorre, al fine di garantire la continuità dei flussi di lavoro AgID, procedere all'acquisto delle licenze delle licenze di manutenzione, nonché del servizio di migrazione al nuovo sistema Syneto ed il contestuale ripristino dell'hardware danneggiato, scongiurando blocchi operativi o perdite di dati
- Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo, è stato definito un affidamento diretto all'OE DATAMATE con sede in Via della Bufalotta 374 - 00139 - Roma (RM) e P.IVA 01594881003, tramite Ordine di Acquisto (OdA) su MePA;
- È stato acquisito il CIG;
- È stata eseguita la verifica positiva della documentazione FVOE relativa al possesso dei requisiti dell'operatore economico ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023
- L'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, da rilasciare con le modalità indicate nel codice e far pervenire alla SA entro 10 gg dalla stipula del contratto sul MePA.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.**

1. Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo ed in accordo con quanto disposto dall' 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 del d.lgs n. 36/2023, AgID ha la necessità di procedere ad un affidamento diretto all'OE DATAMATE con sede in Via della Bufalotta 374 - 00139 - Roma (RM) e P.IVA 01594881003, tramite Ordine di Acquisto (OdA) su MePA, per l'acquisto delle licenze Syneto necessarie per la manutenzione del sistema di virtualizzazione dell'Agenzia, per una durata di 15 mesi e per un importo massimo complessivo di euro **33.460,00** IVA esclusa, pari a euro **40.821,20** IVA inclusa;



2. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi, nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP per i seguenti servizi:

Servizio	Piano di supporto/prodotto
HYPERCore 3256-P 29 G 3	SuperPro Support
HYPERCore 3256-P 29 G 3	SuperPro Support
HYPERCore 3256-P 29 G 3	SuperPro Support
HYPERCore 3256-P 29 G 3	SuperPro Support
HYPERCore 872	SuperPro Support
HYPERCore 872	SuperPro Support
HYPERCore 872	SuperPro Support
HYPERCore 872	SuperPro Support
Migrazione Os4- Os5	Os4- Os5
Migrazione Os4- Os5	Os4- Os5
Migrazione Os4- Os5	Os4- Os5
Migrazione Os4- Os5	Os4- Os5
Sostituzione n. 5 Hard Disk	8TB HDD

ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART.3 PENALI E RISOLUZIONE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente anche via mail, rispetto alle specifiche minime di servizio indicate in allegato1, il RUP si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.
7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'operatore economico, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'operatore economico da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa dell'OE, in caso di:
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;



- circostanze, determinatesi per colpa dell'operatore economico, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto all'operatore economico entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità da parte del RUP.
2. La fattura, relativa all'intero importo in un'unica soluzione, potrà essere emessa, quindi, solo successivamente alla verifica di conformità del RUP. Il pagamento dell'importo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
4. L'operatore economico, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.
5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:
 - a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
 - b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. AgID: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); ovvero il periodo (gg/mm/aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando si debbano autorizzare varie fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti).
- l'indicazione dello split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ



1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.6 RISERVATEZZA

1.L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, pubblicato sul sito dell'Agenzia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.
3. Tutti gli operatori economici, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026" e la DT DG n. 20 del 30 gennaio 2026 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028".
3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART. 9 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

ART. 1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI.

ART. 3 PENALI E RISOLUZIONE.

ART. 4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

ART. 9 FORO COMPETENTE.

(per l'operatore economico)